

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970

(33^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (592) (D'iniziativa dei senatori Segnana ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 407, 409, 410, 412 413, 414, 416, 419
ALESSANDRINI	412
CATELLANI, relatore	408, 412, 415
COLLEONI	418
FUSI	413, 418
MAMMÌ, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .	409, 411, 412 413, 415
MINNOCCI	413, 415, 416, 417
SEGNANA	413, 415, 417, 419
SOTGIU	412

lipa, Fusi, Mammucari, Merloni, Minnocci, Noè, Piva, Scipioni, Sotgiu.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Trabucchi è sostituito dal senatore Segnana.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Mammì e Biagioni.

M I N N O C C I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (592), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Segnana, Belotti, Spagnolli, Cagnasso, Dalvit, Alessandrini, Berlanda, Mazzoli, Colleoni, Cengarle, Treu e De Marzi: « Disciplina del-

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Banfi, Berlanda, Bertone, Bonadies, Brugger, Cattellani, Colleoni, De Dominicis, De Vito, Fi-

l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio ».

Il testo già presentatoci dall'apposita Sottocommissione, ci perviene oggi in una nuova stesura concordata con il Governo.

C A T E L L A N I , *relatore*. La nuova stesura del testo proposto dall'apposita Sottocommissione per il disegno di legge al nostro esame, stesura concordata con la collaborazione cordiale e competente dell'onorevole sottosegretario Mammi, ha lo scopo di rendere il più possibile semplice ed elementare il dispositivo. Si è cercato infatti di fissare i punti essenziali di detto provvedimento, che ha valore per tutto il territorio nazionale, precisando però all'articolo 1 che le autorità regionali provvederanno ad adeguarle a quella che è la struttura sociale ed economica esistente in ogni regione.

Passiamo ora ad esaminare la nuova formulazione nei suoi singoli aspetti. All'articolo 1 è stata apportata una modifica di carattere tecnico; infatti, all'ultimo comma, si è preferito dire « la chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia... », piuttosto che « la chiusura infrasettimanale deve, invece, cadere in una unica mezza giornata per i negozi di tutti i settori e per le località della stessa provincia... ».

Altra modifica, ma di natura sostanziale, è quella apportata con l'articolo 2 che riguarda la materia che ha attinenza con il commercio ambulante. Poichè in questa materia rientra il problema dei mercati rionali abbiamo consultato i sindacati del settore e siamo arrivati alla conclusione che, pur non potendo fare una chiara definizione dei diversi settori, il mercato rionale ha una necessità di orario di apertura che non collima con quella dei negozi ordinari; infatti per la clientela cui si rivolge e per la strutturazione del lavoro diventa necessario un anticipo sull'orario di apertura o anche una apertura festiva, e l'articolo 2 tratta appunto di questo particolare aspetto sia del

commercio ambulante che dei mercati rionali.

All'articolo 4, poi, invece di dire « Nel periodo immediatamente precedente il Natale », si è preferito dire « Nel periodo delle festività natalizie » intendendo, così, prorogare la norma fino all'Epifania.

Ma il punto essenziale su cui si era discusso nella seduta precedente era quello rilevato giustamente dall'onorevole Mammi e cioè quello riguardante la stesura dell'articolo 5, il quale poteva essere interpretato come una negazione del concetto invalso per cui l'orario di apertura è una facoltà e non un obbligo. Poichè siamo tutti d'accordo, compreso il senatore Segnana proponente del disegno di legge, che le otto ore sono intese come limite massimo di apertura e che non esiste alcun impedimento a che qualche esercizio usufruisca di un orario di apertura inferiore, il concetto della facoltà è stato ribadito in una nuova formulazione dell'articolo 5. La preoccupazione sollevata dalle sinistre su un eccessivo uso di tale facoltà, specie in relazione alla chiusura per turno o per ferie, è stata a mio avviso risolta, sempre nell'ambito dell'articolo 5, richiamando la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti; un esercente, infatti, non può chiudere per sei mesi, un anno, andarsene in crociera e tranquillamente tornare e riaprire il negozio. Le norme vigenti prevedono in modo specifico i casi in cui una licenza di esercizio decade.

Si è voluta, inoltre, estendere la norma dell'articolo 6 eccezionalmente anche agli esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico, cioè quegli esercizi che, come gli autostelli e gli autogrill lungo le autostrade devono rimanere aperti in continuità. Introducendo questo concetto di eccezionalità si è voluta salvaguardare la possibilità futura che eventuali nuove forme distributive possano inquadrarsi nella legge senza dover rivedere la normativa.

Su consiglio di tecnici è stato anche modificato l'articolo riguardante le contravvenzioni alle disposizioni del disegno di legge; all'articolo 9, infatti, si dice che la punizione avviene mediante sanzione ammini-

strativa senza accennare a sanzioni di carattere penale che, in verità, sarebbero troppo pesanti sia dal punto di vista morale che commerciale. In caso di recidiva, però, è sempre prevista la chiusura fino ad un massimo di quindici giorni, mentre l'ammontare del pagamento va da 30.000 a 300.000 lire e non più da 50.000 a 500.000 lire.

Credo a questo punto di poter dire che il disegno di legge assolve pienamente ai compiti che si prefigge; compiti che, pur essendo limitati, sono tuttavia di notevole importanza. Esso regola l'apertura dei negozi e impone un certo rispetto degli orari per gli addetti e per i lavoratori autonomi, i quali ultimi, in particolare, in assenza di norme precise sono portati a prolungarli eccessivamente. Noi, una volta premuratici di salvaguardare l'interesse del consumatore riservandogli un equo e congruo arco di tempo per gli acquisti, abbiamo ritenuto opportuno difendere la persona del piccolo commerciante affinché possa avere un orario di lavoro consono a quei criteri moderni a cui tutte le categorie devono tendere.

A questo proposito desidero ricordare alla Commissione che all'inizio di questo dibattito (è passato più di un anno) la parte meno moderna, diciamo più arcaica, del settore commerciale non vedeva di buon occhio queste riforme perchè coloro che erano abituati a stare dietro al banco dalla mattina alla sera sia in giorni feriali che festivi non riuscivano a concepire un diverso sistema di lavoro. Devo però aggiungere che nella nostra provincia montanara, dove sono state sperimentate le innovazioni tanto contestate, vincendo tutte le ritrosie, a breve distanza di tempo tutti i commercianti hanno apprezzato i vantaggi loro offerti dall'ordine e dal rispetto dell'orario di lavoro. Ho l'impressione che molti piccoli commercianti e lavoratori autonomi in questo modo abbiano riacquisito il senso della vita, perchè è oggi inaccettabile che possa ancora esistere un'attività che obblighi il lavoratore a perdere inutilmente del tempo dietro il banco di vendita. È chiaro che al punto in cui siamo, con la polverizzazione del settore che lamentiamo, otto ore al giorno di apertura dei

negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio sono più che sufficienti per soddisfare con tutto comodo le esigenze dei consumatori.

In conclusione, mi sembra che i punti più incisivi e più difficili per la disciplina di questo settore, già di per sè tanto complicato, siano stati sufficientemente esplicitati e sviluppati e comunque siano tali da poter fronteggiare nuove eventuali prospettive. Reputo il disegno di legge, nella sua sostanza, estremamente semplice e chiaro: esso afferma un principio e ne delega l'attuazione alle autorità regionali (e anche in questo mi sembra corretto e coerente con quelli che sono i principi politici recentemente affermati), limitandosi a precisare alcuni dettagli per evitare che nella attuazione pratica si determinino difficoltà.

Per queste ragioni proporrei ai colleghi, tenendo conto che il dibattito si è prolungato per oltre un anno, di voler confortare con la loro approvazione il disegno di legge nel nuovo testo proposto dalla Sottocommissione e concordato con il Governo, testo che, per quanto è a mia conoscenza (e nel settore ho ormai una competenza abbastanza lunga), salvo qualche eccezione di carattere settoriale, che si potrebbe sollevare da parte di commercianti ancorati a visioni superate della funzione distributiva, dovrebbe incontrare senz'altro il favore della maggioranza degli interessati.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Catellani e do la parola al rappresentante del Governo.

M A M M I' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Innanzitutto prego di scusarmi se tra poco dovrò essere sostituito dal sottosegretario Biagioni, avendo un impegno di carattere ufficiale.

Ringrazio il senatore Catellani per le parole cortesi che ha voluto rivolgermi.

Il problema che abbiamo dinanzi è assai complesso, poichè riguarda un settore articolato in varie categorie, le quali hanno esigenze e punti di vista diversi. Questa mattina, ad esempio, sono stato avvicinato dal

presidente dell'Associazione dei panificatori, che mi ha esposto certe questioni relative a quella categoria. Mi sembra che il disegno di legge tenga conto di vari aspetti, ma penso, peraltro, che se dovessimo tenere presenti tutti i pareri e tutte le volontà, finiremmo per non legiferare.

Ho anche io rilevato la omissione e l'errore indicati dal relatore. Vorrei però, avendo avuto occasione di sentire i rappresentanti dell'Associazione degli esercenti dei bar-latterie e delle aziende municipalizzate legate al lavoro di tale Associazione e avendo sentito l'assessore alle aziende municipalizzate di Milano e il direttore della Centrale del latte di Roma, richiamare l'attenzione sull'articolo 8 del disegno di legge, nel quale è previsto che le attività miste soggette parte a licenza di commercio e parte a licenza di pubblica sicurezza devono sospendere la vendita dei prodotti legati alla licenza di commercio se tengono aperto il negozio per svolgere l'attività prevista dalla licenza di pubblica sicurezza. Penso pertanto che sarebbe opportuno aggiungere in questo articolo, dopo le parole: « devono sospendere la vendita di tali articoli », le altre: « eccettuata quella del latte alimentare ».

Le ragioni sono queste. In molte città d'Italia (a Roma per la totalità o quasi, a Milano per un buon 80 per cento; non conosco la situazione di altre città, perchè tra l'altro non esistono dati statistici in materia, ma credo che sia simile a quella di Roma e Milano) il latte alimentare viene distribuito attraverso i bar-latterie, la latteria tradizionale essendo ormai scomparsa. Ora, se la domenica o nella mezza giornata infrasettimanale non si può distribuire il latte alimentare, che è un prodotto che si consuma giornalmente, ne deriva qualche disagio e alle aziende municipalizzate e al consumatore. Con la modifica che ho suggerito consentiremmo ai bar, che hanno licenza di pubblica sicurezza, di vendere il latte anche in ore in cui la vendita di determinati altri prodotti è sospesa, tenuto conto che la vendita del latte è soggetta a licenza municipale. Questa è l'unica osservazione per quanto riguarda il testo.

Faccio ora presente che, una volta approvato il disegno di legge, che io considero, pur nella complessità del problema, un buon provvedimento, bisognerà coordinare la disciplina in esso prevista con la normativa suggerita dai vari provvedimenti di iniziativa parlamentare, pendenti presso la Commissione interni della Camera (io stesso sono stato, prima di assumere la responsabilità del sottosegretariato, uno dei firmatari di una proposta), relativi all'orario per gli esercizi pubblici.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione e concordato con il Governo.

Art. 1.

I presidenti delle Giunte regionali, sentite le rappresentanze provinciali delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti, su parere dell'Autorità comunale e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e tenuto conto delle esigenze dei consumatori, determineranno l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, secondo i seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane effettueranno la apertura antimeridiana;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive i Presidenti delle Giunte regionali hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

33ª SEDUTA (11 novembre 1970)

o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.

I Presidenti delle Giunte regionali provvederanno a rendere il più uniformi possibile gli orari praticati nelle diverse province della regione.

(È approvato).

Art. 2.

I Presidenti delle Giunte regionali determineranno l'orario di vendita dei mercati regionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 1. Autorizzeranno lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei Comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago. Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In tali casi può essere autorizzata anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita.

I mercati che venissero a cadere nei giorni previsti per la chiusura infrasettimanale dovranno essere spostati.

All'infuori di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante.

(È approvato).

Art. 3.

Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso

turistico, che verranno determinati per ogni località su parere dell'Ente provinciale per il turismo, i Presidenti delle Giunte regionali, sentite le organizzazioni e gli Enti di cui all'articolo 1, potranno fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle limitazioni elencate all'articolo 1.

(È approvato).

Art. 4.

Nel periodo delle festività natalizie potranno essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura infrasettimanale.

(È approvato).

Art. 5.

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio, gli Enti che svolgono un'attività di vendita al dettaglio dovranno rispettare l'orario determinato dal Presidente della Giunta regionale inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

Mi permetterei di far osservare al relatore che la formulazione di questo articolo non mi sembra del tutto chiara. Qui è detto: « dovranno rispettare l'orario determinato dal Presidente della Giunta regionale inteso come facoltà e non obbligo di apertura ». La dizione mi lascia un po' perplesso. Suggestirei pertanto di aggiungere, dopo le parole: « dovranno rispettare l'orario », le altre: « di cui alla lettera b) dell'articolo 1 ». In tal modo mi pare che il concetto risulterebbe più chiaro. Mi rimetto comunque al parere dei colleghi.

M A M M I' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non si tratta solo del rispetto dell'orario complessivo settimanale di 44 ore, ma anche di come le 44 ore sono suddivise nei

giorni della settimana. Cioè non è che un negozio possa aprire a mezzogiorno e chiudere alle 10 di sera.

C A T E L L A N I , *relatore*. Tenendo conto di un totale di 44 ore settimanali, il Presidente della Giunta stabilirà l'orario giornaliero, a seconda delle esigenze dei settori e delle zone. Il commerciante dovrà rispettare il limite massimo di ore giornaliere che verrà indicato. A seconda, però, che si tratti della vendita di articoli di lusso o di altro tipo, potrà limitare le ore di apertura. Già oggi il negoziante non ha l'obbligo di tenere aperto il negozio per l'intero orario. Noi non vogliamo rovesciare il concetto. E questo, mi pare, l'aspetto che il Sottosegretario ha richiamato.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe dire: « inteso come facoltà e non obbligo di apertura nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 1 ».

A L E S S A N D R I N I . Penso che l'orario vada visto come periodo di tempo localizzato nella giornata, ad esempio dalle 8 alle 12 o dalle 15 alle 19, e come numero totale di ore nella giornata, cioè otto ore. Ora, bisogna vedere che cosa si intende dire richiamando l'articolo 1, perchè noi poi ammettiamo che dove ci sono mercati l'orario può essere spostato. È bene, a mio avviso, precisare, forse anche elaborando più ampiamente la disposizione, che cosa si vuol dire con « inteso come facoltà ». Facoltà di spostare l'orario?

C A T E L L A N I , *relatore*. No, facoltà di apertura, e non obbligo.

M A M M I' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Tenuto conto che non è solo all'articolo 1 che ci si dovrebbe riferire, ma, come è stato giustamente osservato in questo momento, anche agli articoli 2 e 3, mi sembra che la formulazione del testo sia, al di là di ogni preziosismo letterario, la più chiara.

Che cosa si è voluto evitare con la nuova stesura del testo? Se oggi un commerciante

vuole tener chiuso il negozio perché va in ferie o perchè ha avuto un lutto in famiglia, lo può fare. Secondo la precedente stesura del disegno di legge il commerciante non poteva farlo, ché altrimenti veniva ad essere sottoposto alle sanzioni previste dallo stesso provvedimento. Intendendosi come obbligo il fatto che il negozio dovesse essere aperto in determinate ore, e non più di quelle ore, si finiva per determinare questo inconveniente. Abbiamo allora voluto ribadire il concetto che è alla base delle disposizioni legislative vigenti: l'orario va visto come obbligo di chiusura, ma non di apertura.

Se vogliono restare chiusi quindici giorni per ferie possono farlo, e naturalmente finiranno per accordarsi tra loro. Ma qualora non accettassimo tale impostazione dovremmo studiare un sistema di autorizzazioni per singoli negozi, da parte del presidente della giunta regionale, che sarebbe ovviamente poco pratico: gli esercenti dovranno quindi rispettare l'orario determinato dal presidente della giunta stessa, inteso come facoltà e non come obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione. Se, cioè, un commerciante tiene il negozio chiuso per sei mesi, gli può essere intimato di riaprire, e se non riapre può incorrere nella decadenza dell'atto autorizzativo dell'esercizio del suo commercio.

La sostanza della questione è questa, e difficilmente potremmo esprimerla diversamente.

S O T G I U . Potremmo precisare che per quanto riguarda l'apertura valgono le norme vigenti.

M A M M I' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non è possibile, dato che l'articolo 10 del provvedimento abroga la legge 16 giugno 1932, n. 973. Però in merito si seguono norme dettate dalla prassi, dalla giurisprudenza e dall'interpretazione di norme riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, che se non utilizzate entro sei mesi vengono a cadere. Quindi, modifichiamo pure tutte le

norme relative all'orario, però troviamo una forma adatta.

M I N N O C C I . Dare la facoltà al commerciante di chiudere anche nelle ore in cui è stabilito che il negozio dovrebbe essere aperto non crea alcun problema nè nei grandi nè nei piccoli centri, poichè esiste l'interesse all'apertura: infatti, se un commerciante chiude il negozio il concorrente vende al suo posto, con relativa perdita da parte del primo, dal punto di vista economico. Non bisogna però dimenticare l'esistenza di alcuni piccolissimi centri, di frazioni rurali dove, ad esempio, esiste un solo negozio di generi alimentari, che solitamente è aperto anche di domenica: con la chiusura domenicale si accentuerebbe la diffusione di tali esercizi perchè, non avendo più il contadino che risiede in campagna la possibilità di recarsi a fare la spesa all'ingrosso nel centro urbano cui è legato, egli dovrebbe per forza rivolgersi ai suddetti negozietti di carattere locale. Ma quando poi tali negozi, soprattutto se sono di generi alimentari, superano a loro discrezione l'orario di chiusura e di apertura, si vincolano gli abitanti di quella zona ai comodi degli stessi.

A questo proposito vorrei anche osservare che stiamo discutendo di un servizio pubblico (se non fosse tale sarebbe inutile anche disciplinarne la materia) ed io ritengo che, quando si attende ad un pubblico servizio, non si possa agire secondo i propri comodi, poichè il cittadino che di tale servizio si avvale deve poter essere certo che da un'ora determinata ad un'altra può compere ciò di cui ha necessità; per cui, anche se in passato non sono sorte difficoltà in relazione alla chiusura per lutto o per i quindici giorni di ferie, e via dicendo, penso che tali difficoltà non debbano sorgere neanche in avvenire. Bisognerebbe perciò lasciare invariata la norma secondo la quale, anche se, in linea teorica, deve essere rispettato l'orario di apertura e di chiusura, appunto per evitare gli abusi da parte dei commercianti nell'espletamento del loro servizio.

F U S I . Sono anch'io assai perplesso di fronte alla formulazione attuale, sembrandomi che la dizione originaria dell'articolo 5 garantisse meglio gli interessi delle parti interessate ed evitasse le confusioni. A mio avviso, o si trova una dizione atta a risolvere il problema in maniera chiara, e tale da non dar luogo a cavilli, o ci si ferma alla facoltà della giunta regionale, come limite massimo: la dizione in esame, invece, si presta ad una interpretazione ambigua.

S E G N A N A . Si potrebbe forse ricorrere ad un emendamento con il quale specificare che, per quanto riguarda la chiusura temporanea degli esercizi, si applicano le norme vigenti; emendamento che andrebbe inserito all'articolo 5 del nuovo testo, dopo le parole « dovranno rispettare l'orario determinato dal presidente della giunta regionale inteso come facoltà e non obbligo di apertura ».

P R E S I D E N T E . In tal modo, però, non sarebbe più possibile abrogare la legge del 1932, dalla qual cosa nascerebbero ulteriori complicazioni. Sono quindi d'accordo con l'onorevole rappresentante del Governo quando raccomanda che ci si attenga al testo, poichè più si approfondisce il problema più ci si allontana dalla sua soluzione.

M A M M I' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei far presente che non si tratta di lasciare in piedi norme vigenti, anche perchè la legge del 1932 si limita a concedere al prefetto la facoltà di fissare, con proprio decreto: « a) il giorno di riposo compensativo, quando sia consentito il lavoro nel giorno della domenica permanentemente... o temporaneamente; b) i giorni di chiusura totale o parziale, oltre le domeniche; c) l'orario di apertura e chiusura in tali giorni, nei giorni di riposo compensativo, nonchè nei giorni che precedono i giorni festivi e per i quali siano ammessi eventualmente prolungamenti di orari; d) l'orario di apertura e chiusura nei giorni feriali », nonchè le varie deroghe. Oltre a ciò la legge prevede

le sanzioni per i casi di trasgressione, ma null'altro che possa riguardare la chiusura temporanea dei negozi; per cui il riferirsi a « norme vigenti » in materia renderebbe la norma più incomprensibile e ancor meno applicabile.

Al senatore Minnocci vorrei rispondere con due considerazioni. La prima, di fondo, riguarda il fatto che noi legiferiamo tenendo conto della realtà, e in tale luce bisogna ricordare che effettivamente il sistema, sinora, non ha mai dato luogo ad inconvenienti, in quanto gli stessi commercianti, spinti dall'interesse, hanno sempre tenuto aperto il proprio esercizio, anche quando avrebbero dovuto chiuderlo; ad esempio durante le ferie. Non discostiamoci quindi da tale realtà ipotizzandone una che non esiste.

Ma quando egli sostiene che non sorgono difficoltà circa la chiusura, ad esempio, per lutto, vorrei ricordare ciò che è avvenuto per gli spacci di vendita della carne congelata, sui quali erano apposti cartelli che specificavano appunto di cosa si trattava, larghi quattro metri ed alti uno, ma quando mancava la tabellina di sette centimetri per venti indicante la stessa cosa il negoziante doveva sborsare una multa di 500.000 lire. E ciò accade quando ci si deve affidare all'elasticità di colui che vigila.

La seconda considerazione è la seguente. Il provvedimento prevede già la possibilità dei casi prospettati dal senatore Minnocci, perchè quando afferma che possono essere fatte eccezioni per esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico già introduce un trattamento differenziato per il negozietto di campagna e via dicendo; e quando afferma che le località con economia a carattere turistico possono godere di un orario parimenti differenziato prevede una seconda possibilità di far aderire le norme alla realtà.

Debbo confessare che, per quanto ci abbia pensato — anche in questo momento —, non trovo una soluzione diversa. Non si tratta di fare riferimento a norme vigenti bensì all'impostazione di fondo dell'attuale legislazione, che consente al negozio di chiudere quando dovrebbe stare aperto ma non lo obbliga all'apertura.

Non chiarendo bene tale impostazione di fondo finiremmo per dare luogo a tutti gli inconvenienti relativi all'apertura parziale durante la giornata: ad esempio può verificarsi il caso del negoziante che permanentemente — non in via temporanea — tiene aperto l'esercizio solo sei ore al giorno essendo inutile l'apertura nelle altre ore poichè manca l'afflusso di compratori, in quanto non esiste, in quel luogo, popolazione residente; e così via. Quindi qualsiasi altra impostazione diversa finirebbe, ripeto, per essere improvvisata e peggiorare la situazione.

P R E S I D E N T E . La discussione è stata opportuna, anche perchè l'applicazione della legge è demandata ai presidenti delle giunte regionali, i quali terranno conto delle opinioni emerse durante il dibattito e fissate negli atti parlamentari anche ai fini interpretativi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel nuovo testo concordato tra la Sottocommissione e il Governo, del quale ho dato prima lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le rivendite di generi di monopolio. Le limitazioni elencate all'articolo 1 non si applicano alle rivendite di giornali, agli impianti stradali di distribuzione di carburante e possono non essere applicate per le rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza nonchè eccezionalmente per esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico.

(È approvato).

Art. 7.

Le attività miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che sarà accer-

tata dal Comune. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

(È approvato).

Art. 8.

Le attività miste soggette parte a licenza di commercio e parte a licenza di pubblica sicurezza o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti a licenza di commercio, devono sospendere la vendita di tali articoli se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

Il Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « di tali articoli », le altre « ad eccezione del latte alimentare ».

M I N N O C C I . Vorrei avanzare qualche osservazione in merito all'emendamento.

In primo luogo non esiste, a mio giudizio, un problema di conservazione del prodotto: ora il latte alimentare è ormai sempre racchiuso in contenitori, che vengono custoditi in frigorifero e ne impediscono il deterioramento anche se il periodo di conservazione è prolungato. A parte ciò, se accettassimo l'emendamento proposto dal Governo porremmo le latterie in una condizione di inferiorità nei confronti dei bar, che vendono latte alimentare, punendo ingiustamente coloro i quali mantengono in piedi quegli esercizi — e non sono pochi — poichè tutti, la domenica, comprerebbero il latte nei bar.

Non ritengo quindi necessario aggiungere all'articolo la precisazione proposta dal Governo. Se poi si vuol tener conto della considerazione che il latte alimentare dovrebbe essere a disposizione del cittadino in qualsiasi momento, prevediamo allora un'eccezione più completa, che includa anche le latterie.

C A T E L L A N I , *relatore*. Su questo articolo si è discusso parecchio. Bisogna precisare un punto: in questo settore do-

vremmo fare una legge apposita. Noi sappiamo che nel piccolo centro colui che ha il negozio di alimentari con rivendita di latte venderà ugualmente il latte fuori orario; sarà difficile impedire che avvengano queste piccole deroghe pratiche alla legge; non aspettiamoci, per quanto attiene ad un certo tipo di rivendite, un rispetto assoluto della legge e, in fondo, noi siamo disposti a tollerare ciò. Il problema che si pone per il latte sarebbe giusto se non vi fosse da opporgli l'eccezione che l'80 per cento del prodotto è venduto in speciali contenitori a lunga conservazione; sotto questo aspetto, dunque, può sembrare superfluo inserire un emendamento. Comunque mi rimetto al parere della Commissione.

S E G N A N A . Devo dire che ho qualche perplessità in merito, in quanto l'emendamento forse potrà essere opportuno per la nostra capitale, ma non serve per quella che è la situazione esistente nel resto del Paese. Generalmente il latte viene venduto dalle rivendite di pane, farina, eccetera, oppure da esercizi specializzati, come da latterie. Se poniamo questa eccezione indubbiamente creiamo una certa disparità, come ha sottolineato il collega Minnocci, tra coloro che vendono questo prodotto come oggetto principale della loro attività commerciale, per il quale vi è un margine minimo di guadagno, e coloro che, ad esempio con un bar, svolgono già una notevole attività con vendita di alcolici, pasticceria, eccetera. Si tratta, in definitiva, di sospendere la vendita del latte durante le ore intercorrenti tra un orario e l'altro e, inoltre, bisogna tener conto del fatto che il consumatore si sta abituando al rifornimento del latte anche per più giornate. Il voler ad ogni costo soddisfare tutte le esigenze manifestate può anche rappresentare qualcosa di negativo, perchè può dar luogo a delle sperequazioni che devono essere, invece, evitate. Personalmente, quindi, esprimo una qualche perplessità in merito all'emendamento.

M A M M I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei far notare al senatore Catellani, in

merito alla sua osservazione, secondo la quale poi, dopotutto, in questo Paese le leggi si applicano con una certa elasticità, che, nella fattispecie, dato che la maggior parte delle aziende di rivendita del latte sono municipali, si deve rispettare l'orario fissato dalla legge, non l'orario di fatto. Mentre posso capire che il bar che sta aperto finisce per vendere il latte anche al di fuori delle ore previste, per le aziende municipalizzate rimane pur sempre difficile studiare un orario diverso da quello legato alla legge.

Vorrei, inoltre, far notare un altro aspetto della questione, come mi è stato suggerito dalla stessa associazione lattai di Milano in una riunione cui sono stati presenti sia i rivenditori che vendevano il latte con un negozio di latticini e prodotti alimentari, sia i rivenditori che vendevano il latte con il negozio-bar. Ad un certo punto, anche di fronte alla proposta di consentire comunque per gli uni e per gli altri la vendita del latte, ci si è trovati di fronte ad un rovesciamento del problema, perchè tenendo aperti i negozi di alimentari si sarebbe determinata la reazione legittima dell'altra categoria; si è quindi convenuto che solo la soluzione di compromesso è possibile. Inoltre, sta per essere varata una nuova disciplina del settore per cui non dovrà più esistere un negozio che venda solo latte, ma piuttosto un esercizio pubblico che venda anche il latte o un esercizio di prodotti alimentari, a larga gamma merceologica, che abbia anche il latte. Quindi suggerirei di approvare questo emendamento per le ragioni che ho detto, evitando così che la distribuzione del latte venga sospesa per un periodo troppo lungo della giornata, perchè è pur vero che oggi vi è una lunga conservazione del prodotto, ma è altrettanto vero che il latte delle centrali è datato e deve essere venduto entro un termine preciso, entro la data riportata sul contenitore o sul tappo della bottiglia. L'eccezione proposta per il latte alimentare risponde alla necessità dell'utente di acquistare questo prodotto giorno per giorno e di avere a sua disposizione una rete di distribuzione che non abbia carenze

dal punto di vista dell'orario di chiusura previsto dal disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000. In caso di recidiva dovrà essere disposta la chiusura fino ad un massimo di 15 giorni.

(È approvato).

Art. 10.

È abrogata la legge 16 giugno 1932, n. 973.

(È approvato).

M I N N O C C I . Signor Presidente, darò voto favorevole al disegno di legge al nostro esame anche perchè dare voto contrario potrebbe sembrare atteggiamento presuntuoso di fronte alla unanimità della Commissione. Ma prima di esprimere tale voto desidero avanzare qualche perplessità soprattutto in ordine al riposo e alla chiusura domenicali previsti dal provvedimento.

Non sollevo obiezioni circa l'assoluto diritto dei commercianti autonomi e dei lavoratori alle loro dipendenze al riposo settimanale; le mie perplessità derivano dal fatto che il disegno di legge stabilisce la chiusura domenicale, il che può dare luogo, a mio giudizio, ad alcuni conflitti di interesse tra gli stessi commercianti, perchè vi sono indubbiamente alcuni commercianti che, per parlare in termini molto pratici, guadagnano tanto e così bene che giustamente, direi,

rivendicano il diritto la domenica di prendersi una vacanza con la propria famiglia; ma vi è anche una enorme quantità di piccoli commercianti i quali trovano nell'apertura domenicale la possibilità di integrare il proprio bilancio in maniera tale da non renderlo completamente fallimentare.

C'è però una preoccupazione per me ancora maggiore del contrasto di interessi che il disegno di legge può portare all'interno della stessa categoria dei commercianti: è il disagio che indubbiamente da questa legge verranno a trarre le popolazioni rurali, specialmente del Mezzogiorno del nostro Paese. Nel Mezzogiorno abbiamo una enorme quantità di contadini che risiedono permanentemente in campagna e che, lavorando durante tutta la settimana, debbono cogliere l'occasione del riposo domenicale per recarsi al centro urbano al quale anagraficamente appartengono per fare le compere settimanali. A tale inconveniente si è in buona misura rimediato, in questi ultimi anni, con una certa diffusione di negozi di generi alimentari anche nelle campagne. Ma per quanto riguarda altri generi, ad esempio quelli di abbigliamento o di calzatura, non si ritiene conveniente aprire negozi fuori dei centri urbani; pertanto l'acquisto di tali generi viene compiuto proprio la domenica. Stabilendo la chiusura domenicale dei negozi, noi obblighiamo questi lavoratori della terra a recarsi nel centro urbano in un giorno lavorativo. Nè vale dire che alle compere provvedono quasi esclusivamente le donne. Sappiamo bene, infatti, che in molte parti del Mezzogiorno d'Italia, e non soltanto nel Mezzogiorno, la lavorazione della terra, per una certa tendenza degli uomini a recarsi a lavorare nelle industrie, è ormai in gran parte affidata proprio alle donne, le quali, quindi, per fare le loro compere, dovranno perdere almeno mezza giornata di lavoro, perchè molte volte abitano in case che distano chilometri dal più vicino centro urbano.

A mio giudizio, vi sarà una certa ripercussione negativa anche sul turismo domenicale, che sta assumendo nel nostro Paese un'importanza sempre più rilevante dal pun-

to di vista economico. Non solo aumenterà l'ingolfamento, già oggi notevole, del traffico sulle strade, causa di assai gravi inconvenienti, ma vi sarà un effetto negativo di carattere economico, in quanto molti gitanti domenicali hanno preso l'abitudine di fare alcune piccole compere nei centri storici, nei centri climatici o nei luoghi di bellezze naturali, nei quali si recano a passare la giornata di vacanza.

Ma io mi preoccupo soprattutto degli effetti negativi che il provvedimento produrrà sul sistema distributivo. Infatti, l'impossibilità per le popolazioni rurali di utilizzare la domenica per l'acquisto specialmente di alcuni generi, determinerà un'ulteriore polverizzazione del sistema distributivo. È logico che, per le esigenze che si determineranno con l'approvazione di questo provvedimento, si apriranno molti piccoli negozi in luoghi dove nessuno in precedenza avrebbe pensato di collocarli. Si aggraverà quindi uno dei principali problemi del settore del commercio in Italia. Ho qui dei dati relativi ai costi di vendita del settore alimentare in alcuni paesi d'Europa. I costi di vendita, che in Inghilterra sono il 18 per cento del fatturato, salgono in Francia al 33 per cento, in Germania al 35 per cento, e in Italia superano il 40 per cento...

S E G N A N A . Ma questo proprio perchè teniamo troppo aperti i negozi!

M I N N O C C I . La conseguenza di questo provvedimento sarà, ripeto, a mio giudizio, anche questa: che sorgeranno inevitabilmente molti piccoli negozi, che aggraveranno il fenomeno della piccola distribuzione.

D'altra parte, non vorrei accusare di incoerenza la nostra Commissione, ma debbo rilevare che essa approva oggi questo disegno di legge, non preoccupandosi dell'aumento del numero dei piccoli negozi che indubbiamente si verificherà, ma non riesce poi ad approvare altri due provvedimenti di iniziativa parlamentare riguardanti l'abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, perchè con

tale abrogazione automaticamente aumenterebbero gli esercizi pubblici nel nostro Paese.

Mi auguro, comunque, che le mie perplessità siano completamente smentite dalla applicazione del disegno di legge. Ad ogni modo, mi permetto di proporre alla Commissione l'approvazione di un ordine del giorno del seguente tenore:

« La 9ª Commissione del Senato, approvando il disegno di legge n. 592: "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio", raccomanda ai presidenti delle giunte regionali di tener conto, nella fissazione degli orari di chiusura e apertura degli esercizi, delle esigenze delle donne lavoratrici ».

F U S I . Dichiaro di votare a favore del disegno di legge, che è stato oggetto di un dibattito ed il cui testo è stato in pratica concordato con le rappresentanze delle categorie interessate. Si tratta di un provvedimento che, anche se non è perfetto, permette di avviare a soluzione il complesso e travagliato problema dell'orario dei negozi.

Vorrei ora fare due osservazioni, che avrei fatto prima se non mi fossi dovuto allontanare nel corso dell'esame degli articoli, ma che desidero rimangano agli atti della discussione. Esse riguardano gli articoli 1 e 4.

Circa l'articolo 1, ritengo che sarebbe stato opportuno prevedere esplicitamente il rispetto degli orari di lavoro previsti dai contratti di categoria, dato che oggi l'orario delle 44 ore è per alcune categorie superato. Penso che il problema debba essere tenuto presente in sede di esame del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento e anche in sede di applicazione delle norme.

Sarebbe stato inoltre opportuno, tenendo conto della discussione svolta in precedenza sul problema delle ferie nelle grandi città, prevedere una estensione alle ferie estive della norma recata dall'articolo 4.

E all'articolo 4, là dove si parla di chiusura domenicale e festiva, avrei aggiunto: « nel periodo delle ferie estive i pubblici

esercizi previsti dall'articolo 5 dovranno rispettare turni di apertura concordati tra i presidenti delle giunte regionali, le associazioni di categoria e le autorità comunali, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori ». Questo proprio per venire incontro alla situazione segnalata soprattutto dal collega Moranino: a Torino, ad esempio, la chiusura della Fiat per le ferie crea difficoltà enormi, per la conseguente chiusura degli esercizi, alle famiglie che non hanno la possibilità di recarsi in villeggiatura.

Ripeto, ad ogni modo, che il Gruppo comunista vota a favore del provvedimento, che rappresenta sempre un passo avanti verso la risoluzione della travagliata questione dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

C O L L E O N I . Per dichiarazione di voto, signor Presidente, desidero dire che siamo favorevoli al disegno di legge nella sua attuale formulazione e ringrazio il relatore, il quale ha dato un contributo così valido, assieme al sottosegretario Mammì, alla sua ulteriore elaborazione. Non credo che si possa raggiungere in questa sede quella perfezione alla quale forse, indirettamente, si riferiva il collega Minnocci, nella sua replica conclusiva, avendo presenti tutte le innumerevoli realtà della vita sociale italiana, così varia, nelle sue espressioni, dal nord al sud. Non bisogna trascurare il fatto che con il provvedimento in esame si è affermato un principio importantissimo: la regolamentazione dell'orario di lavoro nel commercio.

Si è accennato alle difficoltà dei lavoratori dei campi, i quali sono costretti ad approvigionarsi la domenica; mia madre mi ricordava che ai tempi della sua giovinezza, tutte le domeniche mattina doveva recarsi in ufficio, allora l'orario di lavoro comprendeva anche la festa. Mi sembra che nel settore agricolo ci sia ancor oggi la situazione di quel tempo, specie nelle zone povere del sud.

Ma anche questo cambierà; ed il lavoratore dei campi si abituerà come gli altri a fare i suoi acquisti il sabato, in un sistema e tenore di vita più civile.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

33ª SEDUTA (11 novembre 1970)

S E G N A N A . Quale primo firmatario del disegno di legge sento il dovere di ringraziare i colleghi per l'attenzione ad esso prestata; e in particolare il ringraziamento va al senatore Catellani per la bravura e la diligenza con cui ha curato la materia, che voglio augurarmi possa ottenerne anche dall'altro ramo del Parlamento una pronta approvazione. Mi auguro poi che non dia luogo a quelle difficoltà e a quegli inconvenienti che sono stati prospettati dal senatore Minnocci, ma anzi contribuisca ulteriormente al processo di sviluppo sociale di tutti coloro che operano nel settore commerciale e delle popolazioni che sono servite dal commercio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Minnocci.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI